



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 132 del 15/09/2022

ORIGINALE

Oggetto : PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI FORMIGINE 2022 E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE: ADOZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **15:00**, nella **Residenza Municipale**, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2022 e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	x
SARRACINO SIMONA	Vice Sindaco	x
BIAGINI MARCO	Assessore	x
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
VACONDIO PAOLO	Assessore	x
ZANNI ROBERTA	Assessore	

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI FORMIGINE 2022 E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE: ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'odierna seduta di Giunta si è svolta sia in presenza presso la sede comunale (Sindaco, Ass.ri Sarracino, Bizzini, Bosi, Pagliani, Vacondio e Segretario Generale) che in collegamento mediante videoconferenza (Ass. Biagini) nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2022 ad oggetto: "Aprovazione disciplinare per le sedute della Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza".

Sentita la relazione dell'Assessore per Formigine Città sostenibile 2030 con delega ad Ambiente ed economia circolare, Verde pubblico, Mobilità sostenibile, Agenda ONU 2030, Europa e relazioni internazionali, Giulia Martina Bosi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

a) il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada " all'art. 36 dispone:

Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

1. *Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.*

.....

4. *I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.*

5. *Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226 comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il Presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.*

6. *La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .*

b) la L.R. 2-10-1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" all'art. 7 dispone:

Art. 7 - Programmazione di livello comunale.

1. *I comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile, così come indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle leggi statali e regionali.*

2. *La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi della mobilità sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo della integrazione modale, di cui all'articolo 30 della presente legge, promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità, previsti nei piani urbani della mobilità e nei piani urbani del traffico.*

3. *La Regione può inoltre promuovere interventi di comuni singoli o associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei piani urbani del traffico.*

4. *I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di approvazione di cui all'articolo 34 della L.R. n. 20 del 2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle infrastrutture per la mobilità previste dal piano operativo comunale, ai sensi dell'articolo 30 della medesima L.R. n. 20 del 2000.*

Che:

- questo ente è dotato di Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/05/2008;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 15/01/2012 si provveduto alla revisione del regolamento viario;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 11/06/2013 si provveduto ad approvare la classificazione delle strade del territorio comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 14/02/2013 si è provveduto all'aggiornamento della Delimitazione dei centri abitati;

Che:

- a) Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo hanno sottoscritto la convenzione rep. 103489 del 14.06.2018, in forza delle Delibere Consiliari n.45 del 24.05.2018 per Formigine, n.24 del 24.05.2018 per Fiorano Modenese, n.34 del 9.05.2018 per Maranello, n.30 del 29.05.2018 per Sassuolo, al fine di procedere in forma congiunta all'elaborazione, adozione ed approvazione del Piano urbano della Mobilità Sostenibile e del Biciplan intercomunale;
- b) con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2019 è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo;
- c) con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 29/10/2020 è stato approvato il Biciplan dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo;

Che la suddetta convenzione rep. 103489/2018, all'articolo 4, comma 1, dispone che:

1. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) intercomunale è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità sovraordinato rispetto al Piano urbano del traffico (PUT) ed è con esso interagente, pertanto gli enti aderenti saranno tenuti ad adeguare i propri PUT alle previsioni del PUMS intercomunale.

Viste le Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del 12/04/1995 (pubblicate in G.U. Serie Generale n.146 del 24-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 77) ed in particolare i punti 5.1 e 5.8 nel quale si dispone che:

5.1 - OBBLIGO DI ADOZIONE

L'obbligo di adozione del PUT (articolo 36, comma 1, del nuovo Cds), fa riferimento alla redazione e all'approvazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU), secondo la sua definizione fornita al capitolo precedente.

5.8 - INCOMBENZE COMUNALI

Redatto il PGTU, esso viene adottato dalla giunta comunale, e viene - poi - depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini. Successivamente, il consiglio comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine, alla sua adozione definitiva.

Dato atto che l'art. 34 della L.R. 24-3-2000 n. 20 è stata abrogato dall'art. 79, comma 1, lettera b), L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 1, della medesima legge), che non ha disciplinato un aggiornamento od un raccordo con la L.R. 30/98.

Dato atto che il D.M. 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (G.U. 5 ottobre 2017, n. 233) nell'allegato1 “Procedure per la redazione ed approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile”:

- al punto 1. “Inquadramento programmatico”, dispone che:

Dal punto di vista gerarchico quindi l'ordine degli strumenti di Pianificazione della mobilità a livello comunale e/o di Città metropolitana sarà la seguente:

1° Piano urbano della mobilità sostenibile;

2° Piano urbano del traffico (PUT).

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersetoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti «non a risorse infrastrutturali inalterate». Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» ed organizza al meglio l'esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica è evidente che dall'analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato l'insieme delle infrastrutture disponibili.

- al punto 2. Indicazioni per la redazione ed approvazione del PUMS

g) Adozione del Piano e successiva approvazione

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante «Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma», nonché dalla normativa regionale in materia di VAS, il procedimento consigliato ai fini dell'adozione e dell'approvazione del PUMS è il seguente:

1. adozione del PUMS in Giunta Comunale o metropolitana (nel caso delle Città metropolitane);

2. pubblicazione per 30 giorni del PUMS e raccolta delle eventuali osservazioni;

3. controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del PUMS in Consiglio comunale o metropolitano.

Ritenuto quindi che attualmente, in assenza di specifica normativa regionale, debba essere utilizzata la suddetta procedura ex Direttive 12/04/1995, peraltro analoga a quella prevista dal D.M. 04/08/2017 per il PUMS, anche in considerazione che per il citato D.M. il PUMS è piano sovraordinato rispetto al PUT;

Posto che il PUMS è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, (che recepisce a livello nazionale la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001), e in particolare, la Regione Emilia Romagna, quale autorità competente ,

- a conclusione della fase di scoping, ha inviato il proprio atto n. 11271 del 13.07.2018 recante: *Valutazione ambientale strategica (VAS) – esito scoping – Fase di consultazione preliminare e indicazioni sulla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale del “Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS) del distretto ceramico (art.13, tit.II, della parte seconda del D.Lgs.152/06”)*, sulla base del quale sono stati redatti il Rapporto Ambientale e gli elaborati del PUMS
- con Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 18/03/2019, ha espresso parere motivato in merito alla VAS del Piano adottato.

Dato atto che il PGTU si avvale del processo di VAS del PUMS, in quanto le azioni del PGTU si riferiscono alla riorganizzazione dell'esistente con uno scenario di breve periodo e discendono direttamente da quelle contenute e valutate nel PUMS, e sono mirate a definirne gli obiettivi di mobilità sostenibile in esso già individuati;

Premesso inoltre **che**, come citato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2013 è stata approvato l'aggiornamento della classificazione delle strade;

Che dal 2013 ad oggi il territorio comunale ha subito trasformazioni urbanistiche con espansioni edilizie, realizzazione di nuove arterie stradali, oltre a modifiche delle caratteristiche fisiche e di uso dei tratti stradali esistenti;

Ritenuto pertanto di procedere anche all'aggiornamento dell'elenco della classificazione delle strade nell'ambito del PGTU 2022;

Visto il D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 “Nuovo codice della strada.”, con particolare riferimento agli articoli 2 “Definizione e classificazione delle strade” e 13 “Norme per la costruzione e la gestione delle strade”

Richiamato il D.P.R. 16-12-1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3:

Art. 2 Art. 2 Cod. Str. - Classificazione delle strade

-
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 87 e dell'art. 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione amministrativa entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'art. 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
 5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

Art. 3 Art. 2 Cod. Str. - Declassificazione delle strade

1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.
 2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.
 3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.
 4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
 5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
-

Vista, inoltre, la L.R. 19 agosto 1994, n. 35 "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico":

Art. 1 Delega di funzioni.

1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2 Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade.

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 3 Sostituzione.

1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui all'art. 2, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso

inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 4 Pubblicità e ricorso contro gli atti.

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2022 sono state definite le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta in modalità mista o in videoconferenza;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 3, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di ADOTTARE il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Formigine 2022, composto dagli elaborati sotto indicati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, ma depositati in atti presso l'ufficio Verde e Mobilità;

- Relazione generale
- Allegato A – Conteggi classificati di sezione
- Allegato B – Conteggi classificati alle intersezioni
- Allegato C – Elenco delle strade e delle piazze comunali e vicinali di uso pubblico e loro classificazione funzionale
- Tav.1 – Proposte di intervento Formigine
- Tav.2 – Proposte di intervento Magreta
- Tav.3 – Proposte di intervento Corlo
- Tav.4 – proposte di intervento Casinalbo
- Tav.5 – Proposte di intervento Colombaro
- Tav.6 – Classificazione funzionale delle strade

2. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, sia nell'apposita sezione dedicata alla Mobilità sia nella sezione “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio”.
- l'iter procedurale approvativo del PGTU sarà quello dettagliatamente descritto in premessa.

3. DI DARE ATTO infine che con il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Formigine, viene contestualmente adottato l'aggiornamento della classificazione delle strade.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA È APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
